

Avv. Rosa Rossella Raho
Via Piemonte n. 2- 40139 Bologna
Tel.051.0146820 Fax: 051.0950442
Email: studiolegaleraho@gmail.com

Avv. Francesca Brondelli
Via Parigi n. 11-40121 Bologna
Tel.051.4842250 Fax: 051.0922344
Email: francesca.brondelli@gmail.com

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Fallimentare

**Istanza di liquidazione di patrimonio
per la composizione della crisi da sovra indebitamento
nell'interesse di Antonio Lotti e Samantha Fusco
ex art. 14 ter e ss L.3/2012**

* * *

Organismo di Composizione della Crisi: presso Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna nella persona del referente Dott. A. Barbieri.

Gestore della crisi: Rag. Angelo Farneti

* * *

Antonio Lotti, nato a Napoli il 30/7/76 (C.F. LTTNTN76L30F839A) e Samatha Fusco, nata a Caserta il 7/8/84 (CF FSCSNT84M47B9631I (doc.1-2) entrambi residenti in Baricella (BO) via Giovannini 44 rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto dall' Avv. Rosa Rossella Raho del foro di Bologna (C.F.RHARRS78R42E882H- Pec: rosaraho@ordineavvocatibopec.it _ Fax: 051.0950442) e dall'avv. Francesca Brondelli del Foro di Bologna (CF BRNFNC74A65A944J pec francesca.brondelli@ordineavvocatibopec.it fax 051/0922344) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Bologna- Via Parigi n.11,

* * *

In accoglimento della richiesta avanzata dagli istanti l'On.le Commissione per il Sovraindebitamento costituita presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna nella persona del referente Dott. A. Barbieri nominava quale gestore della crisi il Rag. Angelo Farneti con studio in Casalecchio di Reno- Via Fucini n. 12, per svolgere i compiti e le funzioni previste dalla normativa, tra le quali redazione della relazione circa



la bontà e fattibilità del piano odierno (**doc.3**).

Premesso che

- in data 13/1/2022 i signori Lotti – Fusco a mezzo dei propri difensori depositavano presso il Tribunale di Bologna istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento- piano del consumatore ex art. 7-8-9-12 L.3/2012, che veniva rubricato al n. RG 458/22;
- in data 10/2/2022 il Giudice ivi nominato, dott.ssa Antonella Rimondini emetteva provvedimento con la quale richiedeva di integrare il piano indicato, come di fatto avveniva in data 24/2/2022;
- stante la necessità di meglio chiarire circostanze di cui al piano depositato l'Ill.Mo Giudice fissava udienza di comparizione per il giorno 17/3/2022 ore.9.30;
- all'esito della udienza, ritenuta necessaria una conversione del piano del consumatore nella più idonea richiesta di liquidazione del patrimonio, il Giudice assegnava termine fino al 4 aprile 2022, al fine di procedere al deposito della predetta istanza di liquidazione del patrimonio;
- nelle more veniva disposto il passaggio del procedimento dalla Sezione Volontaria Giurisdizione a quella Fallimentare al quale ad oggi risulta essere assegnato il seguente RG. 2/2022.

Tutto sopra premesso i signori Antonio Lotti e Samantha Fusco formulano istanza di liquidazione del proprio patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter di cui alla L.3/2012, al fine di far fronte alla complessiva situazione debitoria.

Quanto esposto nella presente domanda tiene conto di tutte le variazioni intervenute dalla presentazione del piano del consumatore (attivo, passivo e spese di mantenimento dei ricorrenti) alla data di redazione della presente domanda di liquidazione del patrimonio e rappresenta, quindi, la situazione aggiornata alla data odierna.

La liquidazione appare allo stato attuale l'unica alternativa fattibile, stante ormai l'entità dell'indebitamento accumulato in rapporto alle entrate reddituali.

Per quanto riguarda i beni oggetto di liquidazione trattasi di quelli indicati nell'inventario di cui al **doc. 36**, le cui valutazioni circa le modalità di liquidazione saranno di competenza del liquidatore nominato sulla base di quanto verrà disposto dal Tribunale di Bologna.

Poiché per alcune delle poste passive che verranno riportate nel presente atto il signor Antonio Lotti risulta essere condebitore con la moglie, signora Samantha Fusco, come



anche in relazione alle poste attive, vale a dire la casa coniugale e abitazione sita in Baricella (BO), via Giovannini 44, della quale i coniugi risultano comproprietari, si porta a conoscenza dell'Ill.Mo Tribunale che anche la signora Fusco ha chiesto ed ottenuto la nomina del gestore della crisi, coincidente con quello nominato per il signor Antonio Lotti, al fine di accedere, anche la predetta, alla procedura di composizione della crisi.

Atteso infine che per entrambi vi è coincidenza di parte dei debiti, nonché dei beni da liquidare per la soddisfazione dei predetti debiti, si ritiene che entrambe le posizioni debbano essere trattate congiuntamente.

Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni.

I signori Lotti e Fusco in data 28 luglio 2017 procedevano all'acquisto dell'abitazione sita in Baricella (BO) via Giovannini 44.

Per tale acquisto, i ricorrenti ottenevano un mutuo da UBI Banca, che gli erogava la somma di € 95.000,00, da restituire in rate mensili di euro 385,00 ciascuna.

Nel corso degli anni, a causa di varie vicissitudini familiari e problemi lavorativi e di salute, i ricorrenti sono stati costretti anche a ricorrere all'erogazione di finanziamenti, per fare fronte a tali emergenze e sostenere le spese della vita quotidiana.

Purtroppo una serie di circostanze, che di seguito verranno esposte e che hanno coinvolto la famiglia dei ricorrenti, hanno reso impossibile agli istanti di far fronte alle obbligazioni assunte ed assumende nei confronti degli Istituti di Credito e degli Enti erogatori dei finanziamenti.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Innanzitutto si fa presente che ricorrono i requisiti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche. Infatti i ricorrenti:

- si trovano in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della citata legge, ossia *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* secondo le scadenze originariamente pattuite;
- non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persone fisiche che non hanno mai svolto direttamente attività di impresa;
- non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);



-non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione di alcuno degli strumenti di cui alla L.3/2012.

CAUSE DI INDEBITAMENTO

Il nucleo familiare degli istanti è composto dai signori Antonio Lotti, Samantha Fusco e dalla loro figlia Althea, nata a Caserta il 23.8.2013.

Nel 2011 i ricorrenti si sposavano ed all'epoca entrambi lavoravano, il sig. Lotti con un contratto a tempo determinato, percependo uno stipendio di circa euro 1200,00 mensili, mentre la sig.ra Fusco lavorava con un contratto a tempo indeterminato, con uno stipendio di circa € 1100,00 mensili.

I ricorrenti abitavano a Bologna in un appartamento condotto in locazione, pagando un canone pari a € 750,00 mensili, spesa alla quale si aggiungevano logicamente le spese per le utenze e per il sostentamento.

Il sig. Lotti lavorava come OSS tramite un'agenzia interinale, per questo la sua sede di lavoro spesso cambiava e, trovandosi nella necessità di acquistare un'autovettura, chiese aiuto al proprio padre, il quale si intestò il finanziamento per l'acquisto del mezzo; il sig. Lotti rimborsava poi al padre la rata di € 250,00 mensili per il finanziamento.

I ricorrenti quando si sposarono (nell'anno 2011), non avendo liquidità a disposizione, chiesero un prestito ad UniCredit di € 7.000,00, in modo da poter affrontare le spese per il matrimonio; per il rimborso di tale prestito era previsto il pagamento di una rata mensile di € 283,46.

Nel 2012, i ricorrenti decidevano di trasferirsi a Baricella, avendo trovato un alloggio che poteva essere affittato ad un prezzo più basso di quello che pagavano a Bologna, ossia ad un canone di affitto di € 550,00 mensili; il trasferimento però comportava spese mensili per recarsi sul posto di lavoro, ubicato a Bologna per entrambi, spese alle quali si aggiunsero la spesa per l'acquisto dei mobili, per i quali pattuivano un pagamento rateale con una rata mensile di euro 130,00.

Il sig. Lotti, in quell'anno, ottenne un contratto di lavoro a tempo indeterminato, come dipendente della Cooperativa Ancora, con uno stipendio che si aggirava intorno ad € 1.000,00 circa mensili.

A fine 2012, la sig.ra Fusco rimase incinta e, a quel punto, i ricorrenti decisero di chiedere un nuovo finanziamento, per chiudere quello già in essere con UniCredit e per poter far fronte alle spese necessarie per l'arrivo della bambina.

Quindi Findomestic concesse ai ricorrenti un prestito di € 22.000,00 da restituire con rate



mensili di € 378,00: con tale somma fu appunto estinto il prestito in essere con Unicredit e fu acquistata un'autovettura Peugeot 208 sw, dell'importo di € 9.500,00, nonché il necessario per l'arrivo della nascita (fasciatoio, culla, passeggino etc...).

Quando nacque la figlia Althea, la sig.ra Fusco usufruì prima del congedo lavorativo per maternità ordinaria per i primi 6 mesi, poi usufruì anche del congedo lavorativo per maternità facoltativa fino al 2014, perché Althea non riusciva a stare con nessun'altra persona che non fosse la madre.

In tale periodo, ovviamente, la sig.ra Fusco percepì uno stipendio ridotto, che scese fino ad € 800,00 circa mensili, senza la tredicesima.

Questa situazione comportò per i ricorrenti una riduzione delle entrate, ed al contempo tuttavia le spese aumentavano, anche perché la piccola Althea beveva solo latte artificiale, poiché purtroppo la sig.ra Fusco era priva di latte materno.

Quando nel 2014 la sig.ra Fusco tornò al lavoro con orario full time, i ricorrenti dovettero ricorrere all'assunzione di una baby sitter, che percepiva € 10 all'ora per 4 ore al giorno (circa 800 euro mensili).

Ciò ovviamente comportò un ulteriore aumento delle spese, che fece decidere i ricorrenti per la richiesta di un nuovo finanziamento.

Venne quindi acceso un nuovo finanziamento con Unicredit, che erogò la somma di euro 33.000,00, con la quale fu estinto il finanziamento ancora in essere con Findomestic, furono pagati i debiti che i ricorrenti avevano maturato per le utenze domestiche e fu acquistata un'auto Seicento Fiat usata al prezzo di € 3.500,00, per consentire alla sig.ra Fusco spostamenti casa-lavoro più agevoli.

Nel frattempo, i ricorrenti si trasferirono in un'altra abitazione, allettati da un canone di locazione più basso, pari ad euro 450,00 mensili; tale scelta però si rivelò un'arma a doppio taglio, poiché si trattava di una casa indipendente, non in condominio, che aveva costi molto elevati per il riscaldamento e per le spese di manutenzione (fogne, giardino etc.).

Nel medesimo periodo, i ricorrenti furono costretti ad iscrivere la figlia Althea all'asilo nido, con un costo di € 250,00 circa al mese; successivamente, la figlia fu iscritta alla scuola materna, ove veniva sostenuta la spesa della mensa pari ad € 150,00 circa al mese, dovendo pagare inoltre il pre ed il post scuola, con una retta annua di € 360,00; a tali costi si aggiungeva comunque anche il costo della babysitter, poiché, a causa degli orari lavorativi, i ricorrenti non riuscivano a portare e a ritirare la bambina da scuola.

Nel 2017, a marzo, il sig. Lotti chiese alla banca Unicredit di rinegoziare il prestito,



aumentando l'importo erogato alla somma di euro 42.383,24, con una rata di € 519,84 mensili, anche al fine di ripianare alcuni debiti maturati ed anche per il pagamento di utenze domestiche, i cui pagamenti non erano riusciti a soddisfare **(doc. n. 4)**

Nel 2017 i ricorrenti decisero di acquistare un immobile, sito in Baricella, in via Giovannini 44, in quanto, conti alla mano, avrebbe comportato per loro il pagamento di una rata mensile inferiore, rispetto a quanto pagavano per il canone di locazione, pari ad € 450,00 mensili **(doc. 5)**.

Pertanto fu acceso un mutuo presso UBI Banca, che erogò la somma di euro 95.000,00, con una rata mensile di rimborso pari ad € 386,84 **(doc.6)**.

Purtroppo, il mutuo richiesto assicurava solo la copertura del prezzo di vendita dell'immobile e non anche tutte le spese necessarie ed occorrendi alla vendita, quindi compensi di mediazione, compensi per il notaio, spese di trasloco e tutto quanto collegato all'acquisto, tanto che, dopo aver considerato tutte queste spese, gli odierni istanti avevano addirittura meditato di desistere dall'investimento.

Ad incoraggiarli all'acquisto, però, soccorsero i parenti del sig. Lotti, i quali rassicurarono gli istanti, dichiarandosi disponibili a prestare loro il denaro di cui avevano bisogno, oltre ad una somma da tenere da parte per eventuali imprevisti e per stare più "tranquilli" nell'affrontare questa nuova situazione; i parenti offrirono all'epoca un prestito ammontante a circa € 10.000,00, dichiarando che gli istanti avrebbero potuto restituire il denaro con tutta calma.

I signori Lotti- Fusco, a questo punto, forti e tranquillizzati dal supporto della loro famiglia, accesero il mutuo presso l'Istituto di Credito UBI.

Purtroppo, dopo poco tempo, coloro che avevano prestato il denaro di cui sopra, cominciarono a fare pressioni sui ricorrenti affinché provvedessero alla restituzione, seppur consapevoli di quanto promesso (restituzione con tutta calma) e soprattutto nonostante le preghiere dei coniugi Lotti di attendere qualche mese, soprattutto per dare la possibilità al signor Lotti di cercare un altro lavoro, aggiuntivo rispetto a quello che già svolgeva presso la Cooperativa, onde aumentare le entrate e consentirgli di restituire il dovuto.

Nonostante le preghiere e le rassicurazioni, al signor Lotti non venne concesso altro tempo ed anzi egli fu minacciato di denunce e richieste a mezzo di avvocati, se non avesse restituito in tempi brevi quando datogli in prestito.

A questo punto i ricorrenti, molto spaventati (si fa presente che i signori Lotti e Fusco non hanno mai avuto problemi con la Giustizia), si rivolsero a Findomestic, onde



chiedere liquidità, che utilizzarono per pagare alcuni canoni di locazione arretrati e relativi alla casa che stavano per lasciare, per restituire i soldi che gli erano stati dati in prestito e con l'intenzione e la volontà a voler estinguere il prestito UNICREDIT, circostanza quest'ultima a cui non diedero seguito per i motivi di seguito indicati.

In data 1/12/2017 Findomestic erogò un finanziamento di € 46.700, da restituire con rate mensili di importo pari ad € 590,00 (**doc. n. 7**)

Proprio nell'ottica di cercare un altro lavoro il signor Lotti ritenne di frequentare un corso per amministratore di condominio, con l'obiettivo di iniziare a svolgere detta professione, all'esito del corso medesimo.

Purtroppo le problematiche di salute dei suoi genitori, come di seguito rappresentate, non gli consentirono di dedicarsi a ciò e pertanto abbandonò il corso di formazione, ed il cui costo gli venne comunque addebitato.

Il signor Lotti tentò un accordo senza riuscirci ed infatti gli venne notificato decreto ingiuntivo con la quale gli venne intimato il pagamento e per il quale, ad oggi, è debitore della somma pari ad € 902,62, come da comunicazione inviata al signor Lotti in data 4.11.2021 dall'Avv. Silvia Mastronardi (**doc. n. 8**)

A tal proposito ci si riserva, qualora il Giudice lo ritenesse di depositare copia del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del signor Lotti Antonio.

Nel medesimo periodo, come detto, la madre del sig. Lotti scoprì di avere un tumore alla vescica ed il padre, a soli 65 anni, iniziò ad avere una demenza fronte temporale; i genitori del sig. Lotti abitavano a Napoli, ma in tali condizioni non potevano certo restare soli e quindi, seppure le condizioni economiche non lo consentivano, il signor Lotti e la moglie Samantha non se la sentirono di abbandonare i genitori, i quali andarono a vivere insieme alla famiglia dei ricorrenti a Baricella per circa un anno.

Ciò comportò ovviamente per i ricorrenti un aumento delle spese, che non permise al sig. Lotti di estinguere il prestito con Unicredit: a quel punto, gravava sugli stipendi dei ricorrenti l'addebito di tutte e due le rate dei finanziamenti, quello Findomestic per € 590,00 mensili e quello Unicredit per euro 519,84 mensili, così che in un anno circa tutta la liquidità dei ricorrenti fu erosa.

Tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, la società Hera propose alla sig.ra Fusco di lasciare l'azienda dove lavorava da dieci anni, con contratto a tempo indeterminato, per essere assunta presso Hera con uno stipendio più alto (euro 1600,00 mensili), ma con contratto a tempo determinato, con la prospettiva tuttavia che, in un paio di mesi, tale contratto sarebbe stato trasformato in contratto a tempo indeterminato.



La prima sede di questo nuovo impiego fu Ferrara e fu quindi acquistata una nuova autovettura (Fiat Panda a metano usata), con una spesa di circa € 5.000,00, per lo spostamento casa-lavoro.

Nell'anno successivo, tuttavia, la sig.ra Fusco fu inviata a lavorare presso varie sedi di Hera, dislocate in città diverse (Ravenna, Forlì, Cesena, Imola, Bologna, Modena) e l'autovettura Fiat Panda incominciò ad avere una serie di guasti, che costrinsero i ricorrenti ad acquistare un mezzo nuovo, una Ford Fiesta, accedendo ad un finanziamento presso il concessionario, per l'importo di € 15649,67, da restituire con rate mensili di € 272,00 ciascuna (**doc. n. 9**).

Nell'anno 2019 il signor Lotti veniva convocato dall'Istituto Bancario UBI e lo invitava, attesa la sua posizione lavorativa all'interno di una Cooperativa, di sottoscrivere una polizza a garanzia nell'eventualità in cui il ricorrente avesse perso il lavoro. Il signor Lotti, a questo punto fidandosi delle giustificazioni che la banca aveva addotto stipulò la Polizza Blu reddito per un importo di € 3.698,00, con scadenza 10/6/2024, da restituire con rate mensili di € 61,63 (**doc. 10**).

Alla fine del 2019, purtroppo, la società Hera comunicò alla sig.ra Fusco che il suo contratto a tempo determinato non sarebbe più stato rinnovato, circostanza che la fece cadere in uno stato di grave depressione, costringendola a ricorrere all'aiuto di uno psicologo, per il quale venivano corrisposti compensi per € 35,00 a seduta.

La sig.ra Fusco fece quindi domanda per accedere all'indennità di disoccupazione, percependo quindi solo € 800,00 mensili.

Nel 2020, tuttavia, la sig.ra Fusco fece ricorso contro la società Hera per l'illegittimo mancato rinnovo e/o conversione del contratto di lavoro e la controversia terminò con un accordo di conciliazione, in virtù del quale Hera assunse la sig.ra Fusco con contratto a tempo indeterminato, spostandola però presso i propri uffici di Forlì.

La signora Fusco a tal fine corrispose € 3.500,00, a titolo di compensi legali.

I viaggi per recarsi da Baricella a Forlì comportavano tuttavia una spesa mensile di benzina di € 400,00 euro circa e di € 250,00 circa di autostrada.

Con l'inizio della pandemia Covid, per poter gestire la bambina, a casa in videolezione, i ricorrenti hanno usufruito sia del congedo straordinario che di quello con retribuzione a zero, ciò comportando una rilevante diminuzione delle entrate.

Purtroppo la situazione economica dei ricorrenti nelle more è ulteriormente peggiorata.

Infatti alla signora Fusco in data 1/9/2021(**doc.11**) veniva notificato il licenziamento senza preavviso, avverso il quale la predetta ha già proposto impugnazione, a cui farà



seguito ricorso presso il Tribunale competente, in quanto ritenuto illegittimo e discriminatorio.

Attualmente la signora Fusco ha trovato nuova occupazione a tempo determinato, come da contratto che si produce **(doc.12)**.

Inoltre, nei mesi scorsi anche la Cooperativa presso cui lavorava il signor Lotti gli aveva preannunciato una riduzione delle ore lavorative e paventato un possibile licenziamento.

Atteso quanto sopra, il ricorrente, soprattutto nell'interesse della figlia, ha cercato di reperire una nuova occupazione e pertanto nel mese di giugno ha partecipato ad un concorso pubblico per la ricerca di personale OSS presso le strutture pubbliche della regione Emilia Romagna, risultando vincitore.

Il signor Lotti è stato quindi assunto dall'Azienda Usl di Bologna con contratto a tempo determinato, presso l'Ospedale di Budrio, **(doc. 13)** con ottime possibilità di una stabilizzazione all'interno dell'ente pubblico, che certamente darà maggiori garanzie e stabilità al predetto, anche e soprattutto per il suo ruolo di padre.

Da ultimo anche il veicolo Peugeot 208Sw di proprietà del signor Antonio Lotti è andato in disuso in quanto vecchio, la sua riparazione è stata ritenuta dal meccanico a cui si è rivolto, antieconomica e pertanto ha proceduto con la rottamazione, come da certificato che si produce **(doc.34)**.

In virtù di quanto sopra, il ricorrente, al fine di potersi recare al lavoro ha acquistato un veicolo usato, per il quale ha sopportato una spesa di € 1.000, come documento allegato **(doc.35)**

Il veicolo Ford Fiesta a seguito di sinistro è stato ricoverato presso la Carrozzeria Michelino s.r.l., corrente in Bologna- Via Michelino 115 – C.F.-P.I. 003770600371, la quale ha proceduto alla riparazione del predetto veicolo, trattenendolo presso la propria sede, non avendo onorato la signora Fusco Samantha, per tutto i motivi sopra dedotti, i costi della suddetta riparazione., come emerge dalla comunicazione inviata in risposta all'Avv. Francesca Brondelli in data 30.11.2021 e che si produce **(doc. 14)**.

Da quanto sopra esposto, appare evidente che, nel caso di specie, siamo di fronte a due genitori vittime di eventi infausti, numerosi e gravi, che si sono abbattuti sul nucleo familiare nel giro di pochissimi anni.

A ciò si aggiunga che, a causa dell'incompetenza giuridica e finanziaria dei ricorrenti, la soluzione più volte prospettata di aprire nuovi finanziamenti per estinguere i precedenti ha vieppiù aggravato la loro esposizione debitoria, provocando via via un progressivo



peggioramento delle condizioni economiche, già critiche.

È indubbio che, se i ricorrenti fossero stati adeguatamente consigliati, non si sarebbero certo mai indebitati in una maniera che poi è diventata irreversibile.

Purtroppo, la sopra descritta situazione ha influito sulla condizione economica della famiglia Fusco – Lotti: i ricorrenti non hanno potuto contare sull'aiuto delle famiglie di origine, prima promesso e poi negato, ed anche a causa delle gravi problematiche di salute dei genitori stessi del ricorrente, con la conseguenza che sono stati costretti a richiedere reiterati finanziamenti, che verranno più avanti indicati e che sono stati erogati dagli istituti di credito anche in presenza di una già consolidata situazione di insolvenza, di fatto aggravandola definitivamente.

Al momento, la situazione di sovraindebitamento è ormai irreversibile e l'unico rimedio è l'accesso ad una procedura, che permetta ai ricorrenti da una parte di onorare quanto più possibile le obbligazioni contratte e, dall'altra, di vivere in condizioni dignitose.

MERITEVOLEZZA ALL'ESDEBITAZIONE

Da quanto sopra esposto, appare evidente come i ricorrenti siano meritevoli di accedere alla procedura di composizione del debito ed alla conseguente esdebitazione.

Tutte le obbligazioni assunte, anche quelle successive al crearsi di una grave situazione di insolvenza, trovano unica ed esclusiva ragione e motivo nella necessità di sostenere la famiglia, che ha subito nel corso degli anni gravi ed innegabili problemi di salute ed economici.

Invero, se proprio si vogliono individuare dei soggetti responsabili della grave situazione di sovraindebitamento in cui i ricorrenti si sono venuti a trovare, questi sono da ricercare negli Istituti di credito che negligenemente, se non dolosamente, hanno erogato credito a soggetti- consumatori, costretti ad accedervi ripetutamente per cause di forza maggiore, non dipendenti dalla loro volontà.

Nel caso che ci occupa, è palese la violazione, da parte degli Istituti creditizi della disposizione di cui all'art. 124 bis TUB, il quale, al comma I, dispone che ***“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”***.

Il contenuto della norma evidenzia come il finanziatore abbia il dovere di accertare le capacità finanziarie del soggetto richiedente, al fine di evitare che l'ulteriore incremento di somme dovute aggravi la condizione economica del debitore, piuttosto che attenuarla.



Recentemente, il Tribunale di Forlì ha avuto modo di affrontare l'argomento, proprio nel valutare la meritevolezza del consumatore e, agganciando tale giudizio anche all'analisi del comportamento degli Istituti di credito, che si erano opposti all'omologa del piano, ha ritenuto responsabili tali Istituti della creazione della situazione di sovraindebitamento: *“il Tribunale, nel respingere l'opposizione al piano del consumatore avanzata da un intermediario creditore, ha precisato che **il controllo di meritevolezza, richiesto dall'art. 12-bis l. 3/2012 ai fini dell'omologa, non può prescindere dalla valutazione del contegno tenuto dal finanziatore al momento dell'erogazione, alla luce dell'obbligo di verifica del merito creditizio della clientela ai sensi dell'art. 124-bis t.u.b.*** (Tribunale di Forlì 19 luglio 2018 e 20/8/2018 Giudice Vacca).

Il Tribunale ha avuto modo di precisare che i ricorrenti si erano ritrovati in condizioni “che avrebbero sconsigliato ogni ulteriore finanziamento per l'evidente incapacità del debitore di farvi fronte” e quindi *“ pur in presenza di un ricorso al credito in misura certamente non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali”*, il Giudicante ha ritenuto *“ di non poter escludere la sussistenza del requisito di meritevolezza attesa la negligenza dei soggetti finanziatori nell'erogazione del credito”*.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Presupposto della liquidazione è la formazione dell'elenco di tutti i beni che il debitore intende rendere disponibili per il Piano di liquidazione, ed in base alla documentazione messa a disposizione è possibile individuare il patrimonio dei signori Lotti e Fusco così sinteticamente composto:

- Bene immobile
- Due veicoli
- Conti correnti, come meglio di seguito meglio indicato.

I ricorrenti attualmente provvedono al proprio mantenimento grazie ai redditi provenienti dagli stipendi di lavoro dipendente degli stessi.

Antonio Lotti, assunto dalla Azienda USL di Bologna, con decorrenza dall'1/10/2021 e dal quale percepisce una retribuzione pari ad € 1.360,00 netti **(doc.24)**. Samantha Fusco assunta da Randstad percepirà una retribuzione mensile pari ad € 1.360,00 netti **(doc. 25)**

Inoltre si fa presente che nelle more, i ricorrenti, probabilmente anche a causa della grave situazione economica che li vede coinvolti, si sono determinati a depositare presso il Tribunale di Bologna ricorso per separazione consensuale dei coniugi rubricato



al seguente Rg 1687/2022 per il quale è stata fissata udienza di comparizione delle parti per il giorno 12/4/2022 davanti al Giudice dott.ssa Antonella Palumbi.

Nell'ambito delle condizioni di cui all'accordo i coniugi hanno stabilito che il signor Lotti Antonio concorra al mantenimento della minore con un contributo mensile pari ad € 270,00, rivalutabile annualmente, oltre al pagamento, nella misura del 50% delle spese straordinarie occorrendo.

Con i redditi in questione, i ricorrenti devono provvedere alle proprie necessità ed a quelle della figlia minore Althea, come si evince dal certificato dello stato di famiglia, sopportando le spese relative al loro mantenimento, che di seguito verranno meglio specificate.

Quantificazione dell'attivo patrimoniale

– Beni immobili

I beni immobili (**doc. 26**) di proprietà dei ricorrenti, in comproprietà fra gli stessi, come risulta anche dalla visura catastale allegata, sono i seguenti:

- 1) Appartamento sito nel comune di Baricella Via Giovannini 44, Censito al N.C.E.U. al Fg. 46- Baricella 581 sub 12- cat. A3- Classe 2- 6,5 vani – rendita € 436,4;
- 2) Garage sito nel comune di Baricella – Via Giovannini 44 Censito al N.C.E.U. al Fg. 46- Particella 581 sub 3 - cat. C/6 - Classe 3- 13 mq – rendita € 64,45

- Beni mobili registrati (doc.27)

Ford Nuova Fiesta Tit 1.5 Ecoblue 85cv 5p Diesel di proprietà della sig.ra Samatha Fusco;

Peugeot targato BZ768VW, di proprietà Antonio Lotti, che si precisa non potrà essere messo a disposizione, in quanto necessario al ricorrente per recarsi al lavoro. Inoltre si precisa che trattasi di autovettura immatricolata nell'anno 2002 e dunque di non rilevante valore ai fini della presente procedura, la cui vendita, ammesso dovesse trovarsi un offerente, porterebbe una cifra irrisoria ai creditori, a fronte di un grave disagio nella vita quotidiana del signor Lotti, atteso che al predetto serve per gli spostamenti lavorativi.

I ricorrenti sono intestatari dei seguenti conti corrente:

- **c/c n 07072 36600 000000444560 - IBAN IT62N0707236600000000444560-** Emilbanca intestato a Samantha Fusco e Antonio Lotti. Saldo al 4/11/2021 € 566,13 (**doc. 28**). Si rappresenta che detto conto corrente ad oggi è stato chiuso dai signori Lotti-Fusco, in quanto, dopo la separazione avendo acceso entrambi un conto personale (di



seguito indicati) su cui far confluire i propri emolumenti, mantenere aperto il conto Emilbanca avrebbe significato un inutile dispendio economico, atteso l'inutilizzo.

- **Postepay Evolution n. carta 5333171146485491 (doc.39)** attivata dopo la scelta dei coniugi di separarsi e su cui confluiscono gli emolumenti del signor Antonio Lotti;

- **c/c n 07072 36600 000000713793 (doc.40) accesso presso la Emil Banca Credito Cooperativo** dopo la scelta dei coniugi di separarsi e su cui confluiscono gli emolumenti della signora Samantha Fusco.

Il sig. Lotti ha maturato il diritto alla liquidazione a seguito della cessazione del precedente rapporto di lavoro, per l'importo di euro 7.259,16 (**doc. 30**). Detta somma, che è stata riscossa, non può essere messa a disposizione, in quanto è stata utilizzata in parte per l'acquisto del veicolo che garantisca al signor Lotti di potersi recare al lavoro, per far fronte alle spese di alloggio che lo stesso ha dovuto sopportare a seguito della separazione con la signora Fusco che lo ha visto costretto a dimorare presso una struttura Hotel, attesa la difficoltà a reperire nell'immediato un appartamento e le spese sostenute per cibo ed in parte per il mantenimento della famiglia.

Disponibilità liquida

I signori Lotti e Fusco non detengono liquidità di conto corrente impiegabile nell'ambito del presente Piano.

L'unico reddito di cui dispongono è quello derivante dall'attività di lavoratori dipendenti da impiegare per il loro sostentamento e per quello della figlia minore.

SITUAZIONE DEBITORIA

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie:

- 1) Mutuo ipotecario fondiario, intestato a **Lotti Antonio e Samantha Fusco**, concesso da Ubi Banca, ora Intesa San Paolo, acceso il 28/7/2017 per una somma pari ad € 95.000,00, **residuo al 28.10.2020 € 92.856,91**;
- 2) Finanziamento Unicredit intestato al signor **Antonio Lotti. Fusco Samantha coobbligata** contratto n. 7700428 dell'8/5/2017 per € 42.383,24 **residuo al 29.10.2021 € 33.884,18**, successivamente ceduto alla società KRUK Italia s.r.l.(**doc.35**) ;
- 3) Intesa San Paolo conto corrente n. 100000012705 **Antonio Lotti e Samantha Fusco al 24.9.2021 residuo debito € 2.060,06 (doc. 15)** ;
- 4) Finanziamento Ford Credit a nome **Samantha Fusco- Coobbligato Antonio Lotti** contratto n. 819138 del 21/6/2019 per un importo pari ad € 19.036,47, **residuo al 10/5/2021 euro 12.608,97**.



- 5) Finanziamento Findomestic a nome **Antonio Lotti** contratto n. 20165498527814 del 1/12/2017 per una somma pari ad € 46.700,00, per la quale è stato richiesto dalla anzidetta società ed emesso in suo favore Decreto ingiuntivo dal Tribunale di Bologna n. 5024/21, notificato il 6/5/2021 **per un importo complessivo pari ad € 44.909,21 (doc. 16)**
- 6) Finanziamento Ubi Banca ora Intesa San Paolo a nome **Antonio Lotti** Prestito Polizza Blu Reddito n. 1474211 del 10/6/2019 per un importo di € 3.968,00, **residuo al 10.11.2020 €3.389,85;**
- 7) Unicredit conto corrente n. 11.008289 **Antonio Lotti. Residuo debito al 29.10.2021 € 4.284,77;**
- 8) Agenzia Riscossione Di Bologna. Cartelle pagamento **Antonio Lotti debito € 3.424,98 (doc. 18)**
- 9) Regione Emilia Romagna. **Debitore Antonio Lotti. Debito € 1.334,38 (doc. 18bis)**
- 10) Anammi D.I. 18842/18. **Debitore Antonio Lotti. Debito € 902,62, come da decreto ingiuntivo n. 18842/2018**
- 11) **Carrozzeria Michelino s.r.l. per spese di riparazione del veicolo Ford Fiesta per l'importo di € 6.742,17, come da preventivo n. 18079 dell'8/6/2021;**
- 12) Compenso Advisor Avv. Rosa Rossella Raho **nota pro-forma Antonio Lotti € 8.074,20 (doc. 19);**
- 13) Findomestic contratto n. 20155445360512. **Samantha Fusco residuo debito € 264,43 (doc. 20)**
- 14) Regione Emilia Romagna **debito Samantha Fusco € 329,60 (doc. 21)**
- 15) Unicredit banca conto corrente n. 0000101131227. **Intestato Samantha Fusco debito € 3.859,53 (doc. 22)**
- 16) Compenso Advisor Avv. Francesca Brondelli **nota pro-forma Samantha Fusco € 6.878,20 (doc. 23)**

I dati della situazione debitoria, sopra elencati, sono meglio riassunti nel seguente prospetto:

Tabella 1.

CREDITORI	IMPORTI	RESIDUI
DEBITI CONTRATTI DA LOTTI ANTONIO E SAMANTHA FUSCO		
1. Mutuo ipotecario fondiario concesso da Ubi Banca ora Intesa San Paolo . Intestato Lotti- Fusco	€ 95.000,00	€ 92.856,91



2. Finanziamento Unicredit. (oggi Kruk Italia) Intestato Lotti- Fusco coobbligata	€ 42.383,24	€ 33.963,88
3. Intesa San Paolo conto corrente n. 100000012705 cointestato Lotti-Fusco	€ 2.060,06	€ 2.060,06
4. Ford Credit n. 16004001520888 Intestato a Fusco. Lotti Coobbligato	€ 12.608,97	€ 12.608,97
DEBITI CONTRATTI DA ANTONIO LOTTI		
5. Finanziamento Findomestic – per il quale è stato notificato Decreto Ingiuntivo n. 5024/2021 Intestato Lotti Antonio	€ 46.700,00	€ 44.909,21
6. Finanziamento Ubi Banca ora Intesa San Paolo- Prestito Polizza Blu Reddito . Intestato a Lotti Antonio	€ 3.698,00	€ 3.389,85
7. Unicredit banca conto corrente n. 11008289. Intestato Antonio Lotti	€ 4.284,77	€ 4.284,77
8. Agenzia Entrate Riscossione Bologna. Posizione Antonio Lotti	€ 3.424,98	€ 3.424,98
9. Regione Emilia Romagna. Posizione Antonio Lotti	€ 1.334,38	€ 1.334,38
10. Anammi Intestato Antonio Lotti, come da D.I. n. 18842/18.	€ 902,62	€ 902,62
11. Compenso advisor Avv. Rosa Rossella Raho . Antonio Lotti	€ 8.074,20	€ 8.074,20
DEBITI CONTRATTI DA SAMANTHA FUSCO		
12. Unicredit banca conto corrente n. 0000101131227. Intestato Samantha Fusco	3.859,53	3.859,53
9 Regione Emilia Romagna	€ 329,60	€ 329,60



13. Carrozzeria Michelino s.r.l. per riparazione veicolo Ford Fiesta	€ 6.742,17	€ 6.742,17
10 Rata impagata Findomestic contratto n. 20155445360512. Intestato Samantha Fusco	€ 264,43	€ 264,43
11) Compenso advisor Avv. Francesca Brondelli. Samantha Fusco	€ 6.878,20	€ 6.878,20
TOTALE DEBITI	€ 238.545,15	€ 225.883,76

SPESE OCCORRENTI AL MANTENIMENTO

Come sopra anzidetto, non potranno essere messi a disposizione del piano di liquidazione i redditi derivanti dal lavoro dipendente dei ricorrenti, in quanto necessario al sostentamento del loro fabbisogno personale e familiare anche in considerazione della intervenuta separazione tra i predetti che pertanto li espone ognuno a proprie spese, come di seguito indicato.

Si precisa che al momento la signora Samantha Fusco non corrisponde alcuna somma a titolo di locazione, ma diventerà suo onere atteso che l'immobile in cui la predetta attualmente risiede è quello offerto alla procedura che ci occupa.

Tabella 2- Spese per il signor Antonio Lotti

Spese per beni di prima necessità: generi alimentari	€ 290,00
Utenze luce – gas - acqua	€ 110,00
Canone locazione	€ 500,00
Contributo mantenimento minore Althea	€ 270,00
carburanti	€ 100,00
Imprevisti, varie e sanitarie- contributo spese extra minore Althea	€ 130,00
TOTALE SPESE MENSILI	€ 1.400,00

Spese per la sig.ra Samantha Fusco e la figlia minore

Spese per beni di prima necessità: generi alimentari	€ 560,00
Utenze luce – gas – acqua- telefono	€ 110,00
Canone locazione	€ 500,00
Contributo mantenimento minore Althea	€ -270,00
Spese abbigliamento – materiale didattico e svago – retta scuola figlia	€ 250,00
carburanti	€ 90,00
Imprevisti, varie e sanitarie- contributo spese extra minore Althea	€ 150,00



TOTALE SPESE MENSILI	€ 1.390,00
-----------------------------	-------------------

PASSIVITA' IN PREDEDUZIONE

Compenso OCC	€ 6.250,48
Compenso perito stimatori immobili	€ 750,00
Compenso notaio	€ 250,00
Spese condominiali immobili post omologa Piano di liquidazione	€ 1.000,00
Compenso liquidatore	€ 5.455,38
Spese di vendita immobili in asta	€ 2.500,00
Compenso Advisor avv. Raho	€ 8.074,20
Compenso Advisor avv. Brondelli	€ 6.878,20
Spese trascrizione decreto omologa	€ 250,00
TOTALE PASSIVITA' IN PREDEDUZIONE	€ 31.408,26

DEBITI VERSO CREDITORI IPOTECARI

	Debiti cointestati Lotti e Fusco	Debiti Lotti	Debiti Fusco
Ford Credit Italia spa	€ 12.608,97		
Intesa San Paolo Mutuo Ipotecario	€ 92.856,91		
Totale creditori ipotecari	€ 105.465,88		

DEBITI CON CREDITORI ASSISTITI DA CREDITO SPECIALE

	Debitrice Fusco Samantha		
Carrozzeria Michelino srl	6.742,17		
Totale creditori con credito speciale	€ 6.742,17		

DEBITI VERSO CREDITORI PRIVILEGIATI

	Debiti Lotti	Debiti Fusco
Regione Emilia Romagna tasse automobilistiche		€ 329,60
Regione Emilia Romagna tasse automobilistiche	€ 1.334,38	
Agenzia Entrate e riscossione	€ 1.548,70	
Totale creditori privilegiati	€ 2.883,08	€ 329,60
Totale complessivo : € 3.212,68		



DEBITI VERSO CREDITORI CHIROGRAFARI

	Debiti cointestati Lotti e Fusco	Debiti Lotti	Debiti Fusco
Findomestic s.p.a.		€ 44.909,21	€ 264,43
Anammi		€ 902,62	
Agenzia Entrate e riscossione		€ 1.876,28	
Unicredit Banca spa – conto corrente		€ 4.284,77	
Unicredit Banca spa – conto corrente			€ 3.859,53
Intesa san paolo mutuo chirografario		€ 3389,85	
Kruk Italia srl cessionaria Unicredit spa – mutuo chirografario	€ 33.884,18		
Intesa San Paolo conto corrente	€ 2060,06		
Totale creditori chirografari	€ 35.944,24	€ 55.362,73	€ 4.123,96
Totale complessivo € 95.430,93			

Di seguito, il riepilogo della composizione dell'attivo e del passivo:

ATTIVITA'

ATTIVO IMMOBILIARE	IMPORTO
Appartamento Baricella, v. Giovannini	€ 85.000,00
Garage Baricella, v. Giovannini 44	€ 10.000,00
Con riguardo al valore assunto per la vendita come sopra individuato, lo stesso pare congruo in base ai valori indicati sul sito OMI.	
ATTIVO MOBILIARE	IMPORTO
Autvettura Ford Fiesta targa DT913WH	€ 10.000
Totale Attivita': € 105.000	



PASSIVITA'

Passività in prededuzione	€ 31.408,26
Passività creditori ipotecari	€. 105.465,88
Passività creditori con credito speciale	€ 6.742,17
Passività creditori privilegiati	€ 3.212,68
Passività creditori chirografari	€ 95.430,93
Totale Passività € 242.259,92	

PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

La proposta presentata si basa sullo schema liquidatorio con cessione dei beni, da dismettere in un orizzonte temporale di 4 anni dalla data di ammissione alla procedura di composizione della crisi oggetto della presente istanza.

La motivazione sottostante alla previsione della durata della procedura è individuabile nella finalità di consentire la vendita degli immobili in un più comodo arco temporale, con lo scopo di evitare la “svendita” dei beni che non farebbe altro che penalizzare i creditori. Infatti, la proposta così come formulata è stata elaborata per tenere conto delle difficoltà attuali del mercato immobiliare, evitando la soluzione, certamente più sbrigativa, ma certamente anche più sfavorevole per i creditori, di porre in vendita gli immobili in un breve momento temporale.

Dalla vendita degli immobili è prevista la soddisfazione de:

- il 100% delle spese prededucibili;
- il 100% del credito del creditore speciale mobiliare Carrozzeria Michelino srl
- il 5% del creditore ipotecario Ford Credit Italia srl
- il 71% del creditore ipotecario Intesa San paolo
- per gli altri creditori (privilegiati e chirografari) non sarebbe previsto alcun pagamento.

Non è previsto nel piano di liquidazione l’inserimento di ulteriori redditi mensili da parte dei debitori in quanto come anzidetto i redditi dagli stessi percepiti verranno impiegati per il soddisfacimento dei propri bisogni in termini di mantenimento.

Con riferimento ai termini di esecuzione della proposta, il debitore ha previsto di liquidare:

- le spese prededucibili ed i crediti privilegiati ipotecari, con eccezione del privilegio incapiente, subito dopo la vendita dei cespiti su cui è iscritta la garanzia;



- gli altri crediti, sempre dopo la vendita dei due cespiti attivi.

Ovviamente, le stime sui tempi di presumibile soddisfazione dei creditori, al pari della percentuale di soddisfazione nei termini sopra indicati, pur essendo frutto di una valutazione ponderata, dovranno intendersi come indicativi, essendo comunque imprescindibilmente legati e dipendenti dall'andamento della liquidazione dei cespiti costituenti l'attivo del Piano.

Sarà necessaria la nomina di un Liquidatore che procederà alla cessione degli immobili nei tempi previsti dal Piano, conformemente al programma di vendite di seguito esposto.

Le procedure di vendita dovranno essere trasparenti e tali da consentire, attraverso l'adozione di idonee forme di pubblicità, il raggiungimento del valore dell'attivo in precedenza indicato. Tali vendite saranno poste in essere sotto la vigilanza degli Organi della Procedura, secondo le modalità ritenute più opportune e convenienti per il ceto creditorio, a seconda del bene da liquidare, potendosi prevedere sia la procedura con asta competitiva con prezzo base, sia l'invito ad offrire, sia altre forme di vendita anche avvalendosi di intermediari o altri soggetti specializzati. Ad ogni modo, tali vendite saranno poste in essere con le modalità che consentano l'effetto purgativo delle formalità pregiudizievoli iscritte o trascritte. A tale riguardo si precisa che, per la maggior tutela del ceto creditorio, le cessioni potranno essere effettuate dal Liquidatore solo previa autorizzazione del Giudice.

ATTENDIBILITA' DEL PIANO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

L'attendibilità dei dati del ricorrente è confermata nella relazione *ex art. 14 ter* L. n. 3/2012, redatta dal Dott. Angelo Farneti (**doc. 32-37-38**). In tali documenti il Gestore ha confermato la sostanziale veridicità dei dati, potendosene dunque indurre la fattibilità del Piano, intesa come ragionevolezza delle assunzioni che ne costituiscono la base e probabilità che le stesse si concretizzino nell'arco temporale previsto dal Piano stesso.

RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE

Il debitore si riserva, nell'interesse della massa dei creditori, di apportare eventuali modifiche, correzioni o integrazioni giudicate necessarie dagli organi della procedura.

CONCLUSIONI



In base a quanto in precedenza descritto, i signori Lotti Antonio e Samantha Fusco soggetti in stato di crisi in quanto insolvente, depositano il Piano che prevede la soddisfazione dei crediti mediante la liquidazione dei beni.

Trattandosi di piano di liquidazione, ai sensi dell'art. 14-*undecies*, L. n. 3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dall'esecuzione del Piano.

Tanto premesso, il signor Antonio Lotti e la sig.ra Samantha Fusco, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

CHIEDONO

Che l'Ill.Mo Tribunale di Bologna voglia,

contrariis reiectis,

disporre la conversione del piano del consumatore, depositato in data 13 gennaio 2022 nella ivi presente procedura di liquidazione del patrimonio e per l'effetto:

- ammettere i ricorrenti alla procedura di liquidazione dei beni *ex* Legge 3/2012, sulla base del Piano formulato nel presente atto, con richiesta di emissione del decreto di fissazione immediata dell'udienza di cui all'art. 10 Legge n. 3/2012, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, citata Legge, ai creditori presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax o Posta Elettronica Certificata (PEC), della proposta e del decreto;
- nominare, ai sensi dell'art. 14-*quinquies*, comma 1, L. n. 3/2012, un Liquidatore dei beni, professionista in possesso dei requisiti di legge;
- disporre, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventi definitivo, che non potranno esser iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- ordinare la trascrizione del decreto presso gli Uffici competenti, a cura del Liquidatore;
- ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando la debitrice ad utilizzare l'immobile presso cui risiede sino alla vendita/assegnazione dello stesso, salvo diversa determinazione;



- fissare i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lett. b), L. n. 3/2012.

Con osservanza.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Carta identità Antonio Lotti
- 2) Carta identità Samantha Fusco
- 3) Copia Nomina gestore
- 4) Copia finanziamento Unicredit
- 5) Copia rogito acquisto immobile Baricella, via Giovannini
- 6) Copia mutuo Ubi Banca
- 7) Copia finanziamento Findomestic
- 8) Copia credito Anammi
- 9) Copia finanziamento Ford
- 10) Copia polizza Blu
- 11) Copia licenziamento Fusco 1/9/2021
- 12) Copia contratto lavoro Fusco
- 13) Copia contratto lavoro Lotti
- 14) Copia credito carrozzeria Michelino
- 15) Copia credito c/c/Intesa San Paolo
- 16) Copia di Findomestic
- 17) Copia scoperto unicredit Lotti
- 18) Debito agenzia riscossione Lotti
- 18bis) debito regione emilia romagna lotti
- 19) Nota pro forma avv Raho
- 20) Diffida studio Sartori – Findomestic Fusco
- 21) Debito regione Emilia Romagna Fusco
- 22) Scoperto Unicredit Fusco
- 23) Nota pro forma avv. Brondelli
- 24) Cedolino Lotti
- 25) Cedolino Fusco
- 26) Visura catastale immobili
- 27) Visura Pra beni mobili registrati
- 28) Estratto c/c Emilbanca
- 29) Estratto c/c Intesa
- 30) Cedolino liquidazione Lotti



- 31) Estratti conto ultimi cinque anni
- 32) Relazione gestore dott. Farneti 23/12/2021
- 33) Certificato rottamazione veicolo;
- 34) doc. nuovo veicolo acquistato e relativa fattura di pagamento;
- 35) comunicazione Kruk Italia s.r.l. a nome Fusco e a nome Lotti
- 36) inventario dei beni appartenenti ai debitori
- 37) Integrazione a relazione particolareggiata Dott. Farneti 23/02/2022
- 38) Integrazione piano Avv. Raho e Avv. Brondelli;
- 39) Integrazione a relazione particolareggiata 28/03/2022
- 40) Estratto Postepay Evolution Antonio Lotti;
- 41) Estratto conto Emil Banca Samantha Fusco;
- 42) Dichiarazione redditi Lotti- Fusco.

Bologna, 30 marzo 2022

Debitori

Antonio Lotti

Advisor

Avv. Rosa Rossella Raho

Samantha Fusco

Avv. Francesca Brondelli

